



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-07-2020 (punto N 29)

Delibera N 881 del 13-07-2020

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Estensore MADDALENA GUIDI

Oggetto

Applicazione articolo 8, comma 1 lettera c), della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73.
Riduzione della resa produttiva di vino a DOCG Chianti per la vendemmia 2020.

Presenti

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
CRISTINA GRIECO MONICA BARNI	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI

Assenti

VITTORIO BUGLI	FEDERICA FRATONI
----------------	------------------

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 167 del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini;

Vista la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto in particolare l'articolo 39, comma 2 della citata Legge 238/2016 nel quale è stabilito che le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73 avente per oggetto "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo",

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera c) della citata legge regionale n. 73/2017, in cui si dispone che la Giunta Regionale, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali può, per conseguire l'equilibrio di mercato, ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 5 febbraio 2018, n. 103 avente per oggetto "Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizioni delle modalità operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo" ed in particolare il punto 17.1 dell'allegato A, in cui si da attuazione all'articolo 8 comma 1 della legge regionale 73/2017 sopra citata;

Vista la corrispondenza intercorsa tra il Consorzio Vino Chianti e il Settore "Produzioni Agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" (di seguito Settore), competente in materia, a decorrere dal 15 aprile 2020 e in particolare la nota pervenuta a questa Regione in data 18 giugno 2020 (protocollo della Regione Toscana n. 0212463), agli atti del Settore, con la quale relativamente alla vendemmia 2020, il Consorzio Vino Chianti propone quanto segue:

- a) di applicare la riduzione del 20% delle rese produttive di uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, Chianti con riferimento alle sotto-zone e Chianti Superiore;
- b) di applicare la riduzione del 20% di cui alla precedente lettera a) anche alle rese per ceppo di cui all'articolo 4.6 del vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti;
- c) che i quantitativi di uva eccedenti quelli rivendicabili come vino a DOCG Chianti (il cosiddetto esubero di produzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge 238/2016), vengano calcolati sulla resa del vino a DOCG Chianti ridotta in attuazione delle precedenti lettere a) e b), e possano essere destinate alla produzione di vini a DOC e ad IGT;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Consorzio relativa alla situazione produttiva e commerciale del vino a DOCG Chianti, emerge che anche per l'anno 2020 è necessario contenere la resa produttiva dei vini in questione, al fine di stabilizzarne il mercato, riequilibrando l'andamento della produzioni con quello delle vendite, per mantenere almeno i correnti livelli del prezzo del vino sfuso, che, nella situazione congiunturale determinata dalla pandemia da Covid-19, potrebbero continuare a decrescere fino a raggiungere livelli tali da non coprire più neppure i costi di produzione;

Rilevato che la situazione di crisi di mercato del vino Chianti, che si registra ormai da qualche anno, risulta notevolmente aggravata dalla chiusura totale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei mesi di marzo, aprile e maggio e dalla crisi del turismo, conseguenti al lockdown, a seguito della pandemia da Covid_19;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della citata legge regionale n.73/2017, in data 2 luglio 2020 sono state sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno espresso la loro condivisione in merito alla proposta avanzata dal Consorzio;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti nella nota sopra citata;

a voti unanimi

DELIBERA

1)di accogliere, per le motivazioni sopra esposte e limitatamente alla vendemmia 2020, la richiesta di riduzione della produzione di uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, avanzata dal Consorzio Vino Chianti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale n.73/2017;

2)di ridurre del 20% le rese produttive di uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, anche con riferimento alle sottozone e al Chianti Superiore, per ogni ettaro di superficie vitata rivendicata, stabilendo pertanto i seguenti limiti produttivi:

a)Impianti con densità pari o superiore a 4.000 ceppi per ettaro

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha
Chianti	8,8
Chianti Colli Aretini	7,6
Chianti Colli Fiorentini	7,2
Chianti Colli Senesi	7,2
Chianti Colli Senesi Riserva	7,2
Chianti Colline Pisane	7,6
Chianti Montalbano	7,6
Chianti Montespertoli	7,6
Chianti Rufina	7,6
Chianti Superiore	7,6

b)Impianti con densità inferiore a 4.000 ceppi per ettaro

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha
Chianti	7,2
Chianti Colli Aretini	6,4
Chianti Colli Fiorentini	6,4
Chianti Colli Senesi	6,4
Chianti Colli Senesi Riserva	6,4

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha
Chianti Colline Pisane	6,4
Chianti Montalbano	6,4
Chianti Montespertoli	6,4
Chianti Rufina	6,4
Chianti Superiore	6,0

3) di ridurre del 20% le rese per ceppo di cui all'articolo 4.6 del vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti, stabilendo pertanto che il limite massimo di resa per ceppo di cui al punto 4.6 del vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti, è pari a 2,4 chilogrammi di uve;

4) di stabilire che i quantitativi di uva eccedenti quelli rivendicabili come vino a DOCG Chianti (il cosiddetto esubero di produzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge 238/2016), vengano calcolati sulla resa del vino a DOCG Chianti ridotta in attuazione dei precedenti punti 2) e 3);

5) di stabilire che il cosiddetto esubero di produzione, calcolato nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 4), nonché la quantità di uva derivante dalla riduzione della resa di cui ai precedenti punti 2) e 3), possano essere destinate alla produzione di vini a DOC e ad IGT, purché vengano rispettati i requisiti e le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

6) di incaricare il Consorzio Vino Chianti di provvedere al monitoraggio delle produzioni, delle vendite e dei prezzi in relazione alla riduzione delle rese adottata con il presente atto, e di darne compiuta informazione al competente Settore della Giunta regionale;

7) di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
SCALACCI ROBERTO